



**Art. 9 - Estinzione anticipata del mutuo - penale.**

Il Mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo, versando l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta (oltre le eventuali Rate insolute, gli interessi di cui all'art. 8 e le spese di cui all'art. 15), aumentato di una somma pari all'1% del predetto importo in linea capitale a titolo di penale. In caso di esercizio della facoltà di anticipata estinzione non saranno rimborsati i costi, le commissioni accessorie, le spese e gli oneri di cui all'art. 5 lettere "G", "H" e "M" (perchè maturate interamente all'atto del perfezionamento del Contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento), nè le spese e le imposte fiscali di cui all'art. 15. Le commissioni finanziarie ed i premi assicurativi di cui all'art. 5 lettere "F", "I" e "L", saranno rimborsati come segue:

-per le commissioni finanziarie, l'importo da rimborsare sarà determinato eseguendo un calcolo in funzione dell'incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento;

-per i premi assicurativi, l'importo da rimborsare sarà determinato secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

Eventuali somme corrisposte dall'ATC nel periodo di estinzione, saranno contabilizzate e rimborsate dalla Mutuante al Mutuatario entro 180 giorni dall'estinzione.

**Art. 10 - Anticipazione di somme.**

Qualora il Mutuatario abbia richiesto ed ottenuto dalla Mutuante una anticipazione sul mutuo di cui al presente Contratto, la Mutuante potrà trattenerne la somma già erogata in anticipo in unica soluzione all'atto della erogazione del mutuo, mediante trattenuta sulle somme da liquidarsi a titolo di Netto Ricavo di cui all'art. 4. Qualora per qualsiasi motivo il mutuo non dovesse essere erogato, il Mutuatario sarà tenuto a rimborsare le somme ricevute a titolo di anticipazione dalla Mutuante, entro dieci giorni dalla richiesta. Per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal decimo giorno dalla richiesta di restituzione della Mutuante, matureranno gli interessi di mora come indicati al precedente articolo 8.

**Art. 11 - Cessazione del Rapporto di Lavoro - vincolo TFR / Indennità di Fine Servizio.**

Il TFR ed ogni altro emolumento dovuto al Mutuatario per la cessazione del rapporto di lavoro, come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPDAP o le somme accantonate presso i fondi pensione, sono vincolati irrevocabilmente, per legge e per volontà dello stesso Mutuatario, espressa con il presente atto, alla estinzione del mutuo. La Mutuante è autorizzata a notificare il Contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare cui il Mutuatario abbia eventualmente deciso di contribuire a qualsiasi titolo ed in qualsiasi epoca, ovvero all'INPDAP qualora il Mutuatario dipenda dalla Pubblica Amministrazione. Il Mutuatario e l'ATC dovranno comunicare alla Mutuante ogni variazione disposta dallo stesso Mutuatario, per la destinazione del TFR. Ove non siano direttamente applicabili le norme di cui agli articoli 43, 44 e 55 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il Mutuatario conferisce, ora per allora, mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPDAP, a trattenerne il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutagli a qualunque titolo a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del mutuo, alla Mutuante, conferendole irrevocabilmente, laddove necessario, la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del mutuo. Il Mutuatario, dispone, pertanto, che il contratto di mutuo estenda i suoi effetti ad ogni emolumento che gli sia dovuto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avesse eventualmente diritto. Il Mutuatario autorizza e dispone, ora per allora, che l'ente erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della Mutuante sino alla completa estinzione del prestito. Il Mutuatario si impegna a non avvalersi, sino all'integrale rimborso del mutuo, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR ai sensi del comma 6 dell'articolo 2120 codice civile, se ed in quanto a lui applicabile. Qualora le somme di cui sopra, non fossero sufficienti ad estinguere il debito residuo ovvero le ATC non dovessero provvedervi, il Mutuatario si riconosce, sin d'ora, obbligato al pagamento in un'unica soluzione della somma necessaria all'estinzione del mutuo, da pagare entro il termine di dieci giorni dalla richiesta della Mutuante. Per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal decimo giorno dalla richiesta di restituzione della Mutuante, matureranno gli interessi di mora come indicati al precedente articolo 8.

**Art. 12 - Riduzione della Retribuzione/Pensione.**

Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione/pensione mensile del Mutuatario, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sino alla totale estinzione del debito. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di cui all'art. 8.

**Art. 13 - Cambiamento di datore di lavoro.**

Nel caso in cui il Mutuatario venga a trovarsi alle dipendenze di altra azienda pubblica o privata, sarà tenuto a comunicare il trasferimento alla Mutuante e il Contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al Mutuatario. Il Mutuatario autorizza, ora per allora, la Mutuante a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il Contratto con il conto attualizzato del piano di rimborso del mutuo (comprensivo delle eventuali spese di cui all'art. 15 e degli interessi di cui all'art. 8), perchè questo operi la ritenuta ed il versamento delle Rate sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta (documentabili a richiesta del Mutuatario) eventualmente sostenute dalla Mutuante a seguito del cambiamento del datore di lavoro saranno addebitate al Mutuatario.

**Art. 14 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto.**

Viene espressamente convenuto che oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1186 codice civile, in caso di mancato perfezionamento, inefficacia e/o risoluzione della delegazione di pagamento e/o del contratto assicurativo di cui al successivo art. 16, nonchè in caso di cessazione del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/pensione o assegno mensile ovvero in caso di ritardato versamento da parte delle ATC di almeno n. 3 Rate, il Mutuatario potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine e sarà facoltà della Mutuante dichiarare il Contratto risolto con effetto immediato, il tutto anche in presenza delle polizze assicurative di cui all'art. 16. In conseguenza della decadenza dal beneficio del termine ovvero della risoluzione del Contratto, il Mutuatario sarà tenuto al versamento di tutte le somme necessarie per l'estinzione del mutuo, ivi compresa la penale dell'1% e gli interessi moratori di cui all'art. 8, che inizieranno a maturare decorsi dieci giorni dalla richiesta di restituzione della Mutuante.

**Art. 15 - Spese ed imposte fiscali.**

Le spese e le imposte di bollo e la tassa di registro del presente Contratto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della eventuale registrazione sia successivamente, anche in via supplementare, nonchè la rivalsa per gli oneri erariali, le spese postali e di notifica sono a carico del Mutuatario. Sono, altresì, a carico del Mutuatario anche le eventuali spese (ivi comprese le spese legali) sostenute dalla Mutuante per il recupero del credito, anche se non liquidate in sede giudiziaria. Il Mutuatario autorizza l'ATC a trattenerne dagli emolumenti dovutigli le somme sostenute dalla Mutuante per i titoli di cui sopra.

**Art. 16 - Assicurazione.**

A maggior garanzia della Mutuante e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, sono contratte polizze di assicurazione contro il rischio premorienza e contro il rischio perdita dell'impiego o, alternativamente a quest'ultima, contro il rischio perdita patrimoniale derivante da insolvenza per l'ammontare complessivo delle Rate e per tutta la durata del Contratto. Il premio assicurativo per le polizze contro il rischio premorienza e contro il rischio perdita di impiego è a carico del Mutuatario e sarà addebitato e finanziato all'atto del perfezionamento del Contratto e, quindi, versato dalla Mutuante alla Compagnia di Assicurazione; il costo per la polizza contro il rischio perdita patrimoniale derivante da insolvenza è a carico della Mutuante. In caso di manifestazione del sinistro o dell'evento assicurato (cessazione dell'erogazione della retribuzione a causa della perdita dell'impiego o decesso del Mutuatario), la Compagnia di Assicurazione, fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 11, 12 e 13, sarà tenuta ad estinguere il debito a scadere nel rispetto delle condizioni di assicurazione. Laddove consentito dalla normativa vigente, il Mutuatario prende atto che la Compagnia di Assicurazione resterà surrogata alla Mutuante in ogni diritto a questa spettante nei confronti del

Mutuatario, per le somme ad essa versate dalla Compagnia di Assicurazione che è autorizzata, pertanto, a rivalersi nei confronti del Mutuatario o delle ATC.

**Art. 17 - Comunicazioni periodiche.**

La Mutuante fornisce per iscritto al Mutuatario alla scadenza del Contratto e comunque almeno una volta l'anno una comunicazione analitica che dia chiara informazione sullo stato del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili, informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni si intenderanno tacitamente approvati dal Mutuatario in mancanza di circostanziata opposizione scritta che pervenga alla Mutuante entro 60 giorni da quello della ricezione delle comunicazioni medesime. Tali comunicazioni, nonchè tutte quelle inerenti al Contratto, si intenderanno validamente effettuate dalla Mutuante, con efficacia liberatoria, presso il domicilio indicato dal Mutuatario nel Contratto, salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto.

**Art. 18 - Reclami.**

Competente alla definizione di eventuali reclami è l'Ufficio Legale e Contenzioso della Mutuante, presso la cui sede in Milano, via Caldera n. 21 il Mutuatario dovrà inviare reclamo scritto. La Mutuante sarà tenuta a fornire risposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

**Art. 19 - Privacy.**

Il Mutuatario dà atto di essere stato informato, con separata nota ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sul trattamento dei dati personali, le finalità cui sono destinati e la natura facoltativa del loro conferimento, nonchè di aver autorizzato i trattamenti, le comunicazioni e i conferimenti dei dati stessi, come indicato nel relativo modulo.

**Art. 20 - Quietanza dell'erogazione.**

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del Contratto da parte della Mutuante.

**Art. 21 - Clausola di recesso.**

Ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206, in caso di servizi finanziari commercializzati mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, al Mutuatario è concesso il diritto di recesso, da esercitarsi entro e non oltre il termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, ovvero entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto nel caso di negoziazione fuori dai locali commerciali. Il recesso potrà essere manifestato a mezzo raccomandata a.r. da inviare all'indirizzo in epigrafe indicato. L'efficacia del recesso resta condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il Mutuatario avesse ottenuto, a qualsiasi titolo, ivi comprese eventuali somme corrisposte a titolo di acconto e/o pre-finanziamento dalla Mutuante, in forza del Contratto di mutuo.

**Art. 22 - Divieto di compensazione ed inopponibilità delle cessioni di credito.**

Viene espressamente esclusa, ai sensi dell'art. 1246 codice civile, punto 4, la possibilità di compensazione tra i crediti vantati dal Mutuatario in dipendenza del rapporto di lavoro con eventuali altri crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, di qualsiasi natura ed in qualsiasi epoca sorti, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati, qualora non indicati nel certificato di stipendio emesso dal datore di lavoro quale documento finalizzato alla concessione del mutuo. Il Mutuatario dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere. Tuttavia, qualora ne esistessero, anche se a sua insaputa in quanto, ad esempio, contenuti in Contratti Collettivi ovvero in Statuti di Fondi Pensione, dichiara espressamente ed incondizionatamente di volerne disporre la revoca, ovvero il recesso con decorrenza immediata, in quanto impeditivi della libera disponibilità dei crediti stessi, maturati e maturandi a fronte del rapporto lavorativo.

**Art. 23 - Facoltà della Mutuante nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro.**

Nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico delle ATC la Mutuante potrà richiedere al fallimento la liquidazione, nei limiti del residuo credito vantato nei confronti del Mutuatario, delle somme a questo dovute per l'ammissione allo stato passivo del fallimento stesso, in quanto vincolate all'estinzione del credito per effetto del presente Contratto. La Mutuante potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Mutuatario autorizza e delega irrevocabilmente, ora per allora, la Mutuante ad esercitare tali diritti nei confronti del fallimento e del Fondo di Garanzia, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà.

**Art. 24 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.**

Fermo il carattere fisso ed invariabile del TAN quale indicato nel Prospetto del Finanziamento e Modalità del Rimborso per tutta la durata del finanziamento, la Mutuante si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate al finanziamento qualora sussista un giustificato motivo. In caso di variazioni, la Mutuante, ai sensi dell'art.118 D.Lgs. n. 385/1993 e successive integrazioni e/o modificazioni, invia una comunicazione scritta al Mutuatario, presso l'ultimo indirizzo da questi comunicato, con un preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il Mutuatario non receda dal contratto entro sessanta giorni. In caso di esercizio del diritto di recesso, al Mutuatario verranno applicate, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura.

**Art. 25 - Servizi accessori e relativi costi.**

Nel corso della vita del finanziamento il Mutuatario ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento aggiornamenti sulla sua situazione contabile e amministrativa. La Mutuante fornisce tali servizi, come ad es.: comunicazione sull'ammontare dei pagamenti complessivamente eseguiti, ricerche contabili su determinati pagamenti ricevuti o eseguiti, resoconti sul debito residuo non connessi all'estinzione anticipata o altri conteggi specifici. Per ciascuno di questi servizi la Mutuante avrà la facoltà di addebitare una commissione fino a un massimo di Euro 30,00.

**PORTABILITÀ**

In caso di mutuo, apertura di credito od altro contratto di finanziamento, il cliente ha facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore. Detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal cliente mediante richiesta scritta, senza spese e senza penalità od altri oneri.

**RECLAMI E RICORSI**

Il cliente può presentare un reclamo a Futuro, anche per lettera raccomandata A/R (all'indirizzo FUTURO S.p.A., Ufficio Legale e Contenzioso, via Caldera n. 21, 20153 Milano), o per via telematica (all'indirizzo e-mail reclami@futuro-spa.com). Futuro deve rispondere entro 30 giorni. Il cliente, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di rivolgersi al giudice può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come ricorrere all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

**TEGM E TASSO SOGLIA**

Di seguito si riportano il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo alla tipologia di operazione descritta in questo foglio informativo, oggetto di rilevazione trimestrale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonchè il Tasso Soglia, che costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura. Il Tasso Soglia è calcolato, ai sensi dell'art. 2 della legge N. 108/96, aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio)	Soglia tasso usurario
11,09%	16,63%